



ISTITUTO SUPERIORE “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica - Elettronica Automazione - Grafica e Comunicazione
Istituto Professionale ind. Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Via Sicilia, 60 - 80021 Afragola (NA)



Cod Fiscale: 93076680631 - Cod. Mecc. NAIS13800C - NATD13801P (tecnico) - NARI138014 (professionale) - NATD138514 (serale)
www.itsdallachiesa.edu.it - nais13800c@istruzione.it - nais13800c@pec.istruzione.it Tel. 0818527616 Fax 0818527616

Ai Docenti
Al Personale ATA
All'Albo on line
Al Sito Web

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA DI MASSIMA

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2016/2018 e 2006/2009–Comparto Scuola;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con riferimento all'oggetto,

EMANA

di seguito le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Uno degli obblighi fondamentali di ciascun docente è quello della di vigilanza che vige per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola, anche e soprattutto per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, **lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico**. Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola. L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama l'obbligo di vigilanza, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti **prima dell'inizio delle lezioni** e ad **assistere all'uscita degli alunni medesimi**”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Si richiamano, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, alcune misure organizzative che dovranno essere rispettate da tutto il corpo docente e dal personale ATA interessato. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. All'entrata degli alunni, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. **I docenti devono essere in aula 5 minuti prima della campana** che segnala l'inizio delle lezioni.
2. I docenti, per nessun motivo, devono mai lasciare gli alunni da soli. In caso di particolari motivi, è obbligo chiamare il collaboratore scolastico al piano. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
3. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato al meglio.
4. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Presidenza.
5. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
6. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno o sorvegliare le aule lungo il corridoio di pertinenza.
7. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve presentarsi puntualmente di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda.
9. I collaboratori scolastici dovranno:
 - a) essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - b) comunicare immediatamente alla Dirigente Scolastica o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - c) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - d) sollecitare gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - e) sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - f) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori situazioni particolari;
 - g) accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
 - h) impedire che le persone non autorizzate dalla Dirigente Scolastica circolino all'interno

- dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
10. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla Dirigente Scolastica.
 11. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita.
 12. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
 - a. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - b. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - c. controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - d. segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - e. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
 13. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
 14. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dai collaboratori scolastici, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
 15. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
 16. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.
 17. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
 18. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
 19. Si ricorda che **NON** è **CONSENTITO L'USO DEL CELLULARE** e/o di altri dispositivi durante le lezioni, fatte salve precise indicazioni e/o motivazioni didattiche del docente presente in classe. I telefoni prima dell'inizio della lezione dovranno essere spenti. La classe concorderà con il coordinatore di classe le modalità tassative di custodia degli apparecchi medesimi.
 20. **Costituisce grave infrazione l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati internamente all'istituto.**

Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe.

Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Vigilanza sui minori "Bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza durante le uscite didattiche / visite guidate/ viaggi di Istruzione

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad

un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. E' fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie: a. variazioni nel calendario o nell'orario scolastico; b. eventuali scioperi del personale scolastico; c. uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

La presente Direttiva è resa pubblica attraverso la pubblicazione sull'Albo On line e sul sito web dell'istituto. Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri alunni.

Afragola, 04/10/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Mugione